

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei Magistrati:

dr. Maria Grazia d'ERRICO

Presidente rel.

dr. Gianfranco PLACENTINO

Consigliere

dr. Rita CAROSELLA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile nella causa civile di appello n. 317/2018 R.G. avverso la sentenza n. 315/2018 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n. 926/2015 R.G.), avente ad oggetto : ***domanda di risarcimento danni***

T R A

COMUNE DI CAMPOCHIARO, in persona del sindaco p.t. (p. Iva 00178720702 e c.f. 80080004310704) giusta deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 12/07/2018 e determinazione del responsabile dell'Area I - amministrativa n. 55 del 18/07/2018, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (pec: [REDACTED]), in virtù di mandato allegato alla citazione in appello

APPELLANTE

E

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. [REDACTED] (pec: [REDACTED])

APPELLATA



**CONCLUSIONI** : disposta la trattazione dell'udienza del 30/03/2022 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 221, co.4, del d.l. n.34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e successive integrazioni e proroghe, i procuratori delle parti hanno concluso come segue:

**avv.to [REDACTED] per l'appellante**

*nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed argomento dall'appellata, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e nel riportarsi al proprio atto introduttivo, ai verbali di causa, nonché alle memorie autorizzate, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, integrate con le eccezioni rilevabili di ufficio, e con vittoria di spese e competenze di causa*

**avv. [REDACTED] per l'appellata**

*chiede il rigetto dell'appello per essere i motivi proposti inammissibili, oltre che infondati in fatto e diritto, e, conseguentemente chiede di confermare in toto la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 315/2018, R.G. n. 926/2015, GOT Dott. M. Dentale emessa in data 14.05.2018, confermando tutte le statuizioni ivi contenute, in particolare quella relativa al ripristino, a monte dello stradello di accesso al fabbricato andato in rovina, e del ripristino dello stradello a valle, confermarsi, altresì, il risarcimento del danno e la pronuncia sulla legittima rivalutazione monetaria, condannando il Comune di Campochiaro al pagamento delle spese e degli onorari tutti di giudizio;*

*si riporta inoltre alla memoria autorizzata dalla Corte di Appello da ultimo depositata, impugnando estensivamente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ed insiste ancora una volta, nella conferma in toto della sentenza del giudice di prime cure.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.--** Con atto di citazione notificato il 22/06/2015, **[REDACTED]** ha convenuto dinanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Campochiaro, esponendo che:

- era comproprietaria, unitamente ad una nipote, del terreno e del fabbricato rurale siti in agro di Campochiaro, località Pianelle, in catasto al fol. [REDACTED] p.lle [REDACTED] e [REDACTED]
- negli anni '80 il Comune convenuto aveva ampliato, rendendola carrabile, la strada comunale ex vicinale Pianelle al confine con la suddetta proprietà di essa esponente, posta ad una quota inferiore rispetto alla strada, realizzando una scarpata in pietrisco che aveva invaso parte della medesima proprietà, incluso lo "stradello" di accesso pedonale al fabbricato dal versante superiore, il cui accesso era stato ostruito con alcune piante;
- non era stato emesso dal Comune di Campochiaro alcun decreto di espropriazione, nonostante la procedura inizialmente intrapresa a tal fine;



- essa istante aveva subito danni (quantificati in 7.247.000 lire con stima stragiudiziale effettuata nel 1988, e protrattisi successivamente) per l'occupazione di parte del terreno e per la omessa manutenzione del fabbricato, non più raggiungibile sia dallo stradello a monte che dal passo carrabile a valle.

L'attrice ha chiesto pertanto che il convenuto fosse ritenuto responsabile dei danni suddetti (pari ad € 3.742,76), nonché di quelli successivi per occupazione del terreno pari ad € 14.887,77 oltre interessi e rivalutazione, ovvero da quantificare nella diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidare in via equitativa per la perdurante impossibilità di accesso al fabbricato.

Il Comune di Campochiario, costituitosi tardivamente, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni pretesi dall'attrice, contestando comunque le deduzioni circa l'occupazione del terreno e la preesistenza di una stradina fra la strada comunale ed il fabbricato della stessa attrice, comunque in stato di abbandono sin dal 1946, epoca del trasferimento in altro comune della [REDACTED] la quale dal 2010 aveva presentato esposti e denunce in proposito (rivelatisi infondati a seguito degli accertamenti effettuati nel 2014 con l'ausilio del responsabile comunale dell'area tecnica); il convenuto ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto della domanda.

All'esito dell'istruttoria a mezzo prove testimoniali e ctu il **Tribunale, con la sentenza n. 315 del 14/05/2018**, notificata il 29/06/2018, ha accolto la domanda (fatta eccezione per i danni al fabbricato rurale) condannando il Comune di Campochiario al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di 6.045,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 9/04/1983 al soddisfo, nonché interessi legali sulle somme rivalutate fino al soddisfo; ha inoltre condannato il Comune al ripristino dello stato dei luoghi, a sua cura e spese, in modo da permettere che dallo stradello pedonale si possa accedere al fondo e al fabbricato rurale dell'attrice mediante l'esecuzione delle opere descritte dal CTU nell'allegato n. 1) ai chiarimenti; ha condannato il Comune di Campochiario a rimborsare all'attrice le spese di lite e posto a carico dello stesso convenuto il compenso al ctu.

Con citazione notificata il 30/07/2018 il Comune di Campochiario ha proposto appello avverso la decisione, proponendo sei motivi di impugnazione e concludendo nei sensi sopra richiamati.

Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello, confutando tutti i motivi di impugnazione e chiedendone il rigetto.

La Corte -disattesa l'istanza di inibitoria della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. per difetto di prova del *periculum in mora*-, ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c., la



questione (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) della possibile parziale carenza di legittimazione attiva della [REDAZIONE]

All'esito delle deduzioni delle parti in proposito, il collegio si è riservato per la decisione con ordinanza del 30/03/2022, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.

**2.-- L'impugnazione è argomentata in maniera specifica, ed è pertanto ammissibile ex art. 342 c.p.c.**

Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.

A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., Sez.un. n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.

**3.-- Parziale carenza di legittimazione attiva dell'appellata**

[REDAZIONE] si è qualificata comproprietaria del fondo per la cui occupazione illegittima ed il conseguente risarcimento ha agito nei confronti del Comune di Campochiaro - la sua titolarità della proprietà del bene in ragione di un terzo, documentata dalle visure catastali prodotte dalla stessa attrice in primo grado, non è controversa -.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della S.C., come fatto presente alle parti ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c. sollevando la questione rilevabile d'ufficio della possibile parziale carenza di legittimazione dell'appellata, *"in ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota [e non oltre tali limiti: Cass. sez.I, n. 7258 del 18/03/2008], senza che sia configurabile un'ipotesi di*



solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati” -

cfr. Cass. sez. I, n. 254 del 12/01/2010; Cass. sez. I - , n. 3313 del 08/02/2017 -.

Come chiarito già da Cass. 1997/n. 4650 e da Cass. 1999/n. 8177 e ribadito dalle successive pronunce appena citate, va tenuta distinta l'obbligazione indennitaria dell'espropriante da quella risarcitoria dell'occupante senza titolo.

L'obbligazione indennitaria dell'espropriante è infatti unica e non frazionabile, e la comunione avente ad oggetto tale indennità permane fino a quando non sia disposto lo svincolo (in quanto unica, essa va quindi determinata nel suo complesso, e l'opposizione di un comproprietario estendo i suoi anche agli altri).

Diversamente, in ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari [come nel caso in esame], ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al risarcimento del danno causato al suo patrimonio, **potendo quindi dolersi del pregiudizio sofferto "in proprio" nei limiti della relativa quota**, senza che sia configurabile un'ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati.

Non porta a diverse conclusioni il principio, richiamato dall'appellata (che cita Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 29506 del 14/11/2019), operante in materia di comunione nei diritti reali, in base al quale il comproprietario di un bene "*pro indiviso*" può agire per il risarcimento derivante dal minor godimento del bene -nella specie esaminata dalla S.C. citata, per violazione della normativa edilizia da parte del privato proprietario confinante-, fondato sul presupposto che l'attore agisca nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attribuita a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva" (art. 1105 c.c.).

La stessa sentenza precisa infatti che la situazione descritta è ben diversa da quella in cui il comproprietario agisca per il risarcimento del danno consistente nella perdita della cosa comune, nel qual caso non opera l'art. 1105 c.c. concernente l'amministrazione del bene comune ed i rapporti fra i comproprietari (v. anche Cass. 2010/n. 254, cit., in motivazione) e ciascun danneggiato ha pertanto il diritto di optare per il risarcimento per equivalente o ove possibile in forma specifica, limitatamente alla propria quota.

Nel caso ora in esame si lamenta l'occupazione "usurpativa" di parte del fondo in comproprietà (mentre la domanda di ristoro dei danni al fabbricato è stata disattesa, con statuizione coperta da giudicato): l'appellata è pertanto legittimata attivamente nei limiti della propria quota di proprietà pari ad un terzo, mentre, richiamati i principi della S.C. citati, è da escludere la



sussistenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario e della necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. ipotizzate dall'appellante con le note del 9/03/2022.

4.-- E' fondato il **primo motivo di appello** con cui si deduce la ***nullità della statuizione impugnata per vizio di ultrapetizione***, avendo il Tribunale emesso condanna del Comune al ripristino dello "stradello" pedonale in assenza di domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.

Il primo giudice ha sostenuto di avere interpretato il contenuto della domanda attorea (anche in base alle precisazioni fornite nel corso del giudizio e del provvedimento concreto richiesto), che ha ritenuto non intesa ad ottenere il solo risarcimento per equivalente per l'occupazione senza titolo del fondo ma anche la reintegrazione in forma specifica, "*avendo allegato di non potere accedere, in conseguenza delle opere illecite come realizzate dal Comune di Campochiaro, al proprio fabbricato ed al proprio fondo*", ed ha aggiunto che le due forme di risarcimento -per equivalente ed in forma specifica- si pongono come mere modalità alternative di attuazione della obbligazione risarcitoria.

Entrambe le argomentazioni non possono essere condivise.

In primo luogo, né la citazione introduttiva, né la memoria ex art. 183, co.6, n.1) c.p.c. depositata dall'attrice in primo grado contengono la domanda di condanna della parte convenuta al ripristino della stradina, riferendosi tali atti unicamente alla volontà di ottenere il risarcimento del danno subito per l'ostruzione del passaggio pedonale (un tardivo accenno alla richiesta di ripristino è contenuto unicamente nelle note conclusionali depositate per la

In secondo luogo, solo l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente invece della richiesta di reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice può disporre ai sensi dell'art. 2058, co.2, c.c. anche d'ufficio nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un *minus* rispetto alla reintegrazione in forma specifica - cfr. Cass. 2004/n. 3004; Cass. 2013/n. 259-; tanto non può dirsi invece per il contrario, rappresentando la richiesta di risarcimento in forma specifica in luogo di quella iniziale per equivalente una *mutatio libelli* (Cass. 2000/n.8424; Cass. 2004/n. 9709).

La proposizione della domanda in questione non può d'altra parte desumersi dalle istanze rivolte dalla [REDACTED] prima della proposizione del giudizio, al Comune di Campochiaro e ad



altre autorità, né tanto meno dagli scritti a firma della stessa irrualmente rimessi al ctu, richiamati in questa sede.

L'indirizzo della S.C. invocato dall'appellata risulta poi inconferente: la giurisprudenza di legittimità si limita infatti a specificare che, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica (art. 872, co.2, c.c.) non è soggetta al limite ex art. 2058, co. 2, c.c. - secondo cui il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore-, *salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente* (Cass. sez. un. 2016/n. 10499; Cass. 2017/n. 1607; Cass. 2020/n. 19942); è dunque certamente insostenibile che in materia di diritti reali il creditore non possa scegliere fra risarcimento pecuniario ed in forma specifica, e che pertanto il primo giudice fosse tenuto a disporre il risarcimento in forma specifica.

In accoglimento dell'appello sul punto, va dunque revocata la condanna del Comune di Campochiaro al ripristino dello stato dei luoghi mediante le opere descritte dal ctu nell'allegato n.1 ai chiarimenti resi.

Deve sottolinearsi che -in mancanza di appello incidentale al riguardo, ovvero della riproposizione di tale domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da parte dell'appellante, limitatasi alla richiesta della conferma della sentenza di primo grado-, non può sostituirsi la suddetta statuizione con la condanna del Comune al risarcimento per equivalente.

**5a.-- Con il secondo motivo di appello si sostiene anzitutto che la sentenza avrebbe *illegittimamente ritenuto come provata l'esistenza di un procedimento espropriativo in realtà inesistente, provvedendo in assenza di competenza in materia devoluta alla Corte d'Appello ex art. 29 co. 1 e 2 del d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011.***

La doglianza è del tutto priva di fondamento.

Né nella prima memoria depositata dall'attrice ai sensi dell'art. 183, co.6, c.p.c., né tanto meno nella sentenza impugnata si afferma l'esistenza di un procedimento espropriativo: nella prima ci si limita a premettere che negli anni '80 sarebbe stata intrapresa una procedura espropriativa, tuttavia mai perfezionata con l'emissione del decreto di esproprio, e si sostiene l'"abusiva occupazione-interclusione del fondo altrui, al di fuori di un procedimento di espropriazione"; la sentenza qualifica "pacifico" il fatto che in ordine alle particelle in questione "non vi siano stati né la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera né un decreto di esproprio"; attesa



quindi l'occupazione avvenuta di fatto, riscontrata dal ctu, il giudice conclude per *“la sussistenza di un'occupazione usurpativa”* (pag. 4 della motivazione).

Altrettanto pacifico è che il Comune di Campochiario non abbia adottato alcun provvedimento di *“acquisizione sanante”* ai sensi dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, in base al quale *“valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”*.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co.6, n.1) c.p.c., già citata, l'attrice si è limitata ad un accenno all'istituto dell'acquisizione sanante, riferimento che risulta finalizzato ad affermare il superamento del concetto di *“occupazione acquisitiva”* (definita a suo tempo anche quale *“accessione invertita”*): nessuna nuova domanda è stata proposta con tale memoria - con la quale la ██████████ ha ribadito l'occupazione senza titolo di parte del proprio terreno ed il proprio diritto al risarcimento del danno per la perdita del bene conseguente-.

La sentenza impugnata risulta pertanto conforme al principio, affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 19/03/2014), secondo cui anche in seguito all'introduzione dell'istituto dell'acquisizione sanante: *“in tutte le ipotesi in cui si verificano le condizioni di applicazione dell'istituto della cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - e cioè nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia mancante o carente dei termini o sia annullata o il decreto di esproprio non sia emesso o sia annullato - alla P.A. non è consentito, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio della proprietà del bene illegittimamente occupato sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU, negare al privato che lo richieda il risarcimento del danno, pur mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità e destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico”*.

Secondo la S.C. bisogna chiedersi se l'amministrazione, responsabile della illecita ingerenza nella proprietà privata e della irreversibile trasformazione di beni che essa continua ad avere nella propria disponibilità, senza offrirne la restituzione e la rimessione in pristino, possa imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica che l'ordinamento interno e internazionale accorda al medesimo per la tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione del risarcimento del danno per



equivalente (se cioè possa imputarsi al danneggiato la mancata richiesta alla P.A. di applicare l'art. 42 bis citato).

Al quesito deve darsi per la S.C. risposta negativa, dal momento che l'eccezione difensiva proposta dalla P.A. si configura in tal caso sostanzialmente come *de jure tertii* ed è, quindi, inammissibile, poiché la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è riservata al privato danneggiato e quei rimedi sono pur sempre disponibili -cfr., conformi, Cass. Sez. 1, Ord. n. 7466 del 19/03/2020 e Cass. Cass. Sez. un. n. 735/2015, per le quali l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha sempre il diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente

(la perdita della proprietà non avviene, in simili casi, per "accessione invertita", bensì per abdicazione, associata alla proposizione della domanda di risarcimento del danno per equivalente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 144 del 08/01/2020).

Non è quindi pertinente al caso -in tutta evidenza corrispondente a tale ultima ipotesi di richiesta di risarcimento per "abdicazione" al diritto di proprietà-, la tematica della competenza per materia della corte di appello in materia di determinazione dell'indennizzo per l'acquisizione sanante (secondo l'interpretazione in via estensiva dell'art. 29, d. l.gs. n.150/2011: Cass, civ., Sez. Unite, 08/11/2018, n. 28572 e Cass. sez. un. 20/07/2021, n. 20691).

**5b.--** Con lo stesso motivo, si afferma inoltre ***l'assenza di prova del danno relativo al mancato utilizzo del bene per causa imputabile all'interclusione e l'illegittimità delle modalità di calcolo del valore del terreno.***

Dalla lettura della sentenza di primo grado non emerge, contrariamente all'assunto dell'appellante, che il risarcimento sia stato riconosciuto a causa dell'interclusione del terreno: in riferimento all'impraticabilità del viottolo o stradello (cui l'attrice aveva imputato l'impossibilità di ripristino del fabbricato), il primo giudice ha anzi rigettato la domanda risarcitoria, tenuto conto del preesistente stato di degrado della casa e della non utilizzabilità di un passaggio pedonale per il trasporto di mezzi e materiali necessari ai lavori.

Il Tribunale ha ritenuto invece realizzata la modificazione dello stato dei luoghi in conseguenza dei lavori effettuati sulla strada comunale "Pianelle", sulla scorta degli accertamenti del ctu geom. [REDACTED] (il quale, come specificato con la relazione a chiarimenti, ha tenuto



conto della differenza fra le mappe catastali ed i rilievi topografici eseguiti dallo stesso ctu con strumentazione di precisione), e delle deposizioni testimoniali, concordi nel riferire che dopo l'ampliamento della strada era stata realizzata una scarpata in pietrisco che aveva aggravato il dislivello fra la strada e la proprietà dell'attrice.

Risultano inoltre condivisibili le considerazioni del ctu, fatte proprie dal Tribunale, secondo le quali l'area del terreno in questione risultante occupata per effetto dei lavori (la cui esecuzione è indiscussa, pur se gli stessi sono definiti dalla parte appellante come di mera sistemazione e manutenzione della strada) corrisponde alla scarpata resasi necessaria per il nuovo assetto della strada comunale: tale area, trovandosi il terreno della [REDACTED] sottoposto alla sede stradale, è stata calcolata dal ctu dal piede della scarpata e calcolata in complessivi 310 mq., come da rilievo topografico allegato alla prima relazione di consulenza.

6.-- Non può che respingersi il **terzo motivo di appello**, *con il quale si insiste nell'eccezione di prescrizione del diritto e del credito azionato.*

Come riconosciuto dallo stesso appellante, in considerazione della tardiva costituzione in primo grado del Comune di Campochiario, l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

In questa sede si assume che tale eccezione sarebbe tuttavia ancora azionabile, in riferimento alla asserita domanda nuova avanzata dalla parte attrice con la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., domanda nuova tuttavia insussistente, per quanto esposto al par. n. 5a, con conseguente infondatezza del motivo di appello in esame.

7.-- Con il **quinto motivo di appello** (che si esamina secondo il criterio di successione logico-giuridico) si criticano *le modalità di calcolo del risarcimento danni e degli interessi, assumendo l'abnormità del valore attribuito al terreno attribuito e del calcolo del danno per illegittima occupazione, nonché l'illegittimità delle modalità di determinazione del calcolo della rivalutazione monetaria.*

Il valore del bene occupato dal Comune è stato stimato dal primo giudice ai fini del risarcimento, sulla scorta delle valutazioni del tecnico d'ufficio chiarite con la relazione integrativa agli atti, in base al valore di mercato del suolo, coerentemente con la premessa della insussistenza di alcun titolo espropriativo: sono pertanto prive di fondamento le osservazioni dell'appellante circa l'applicazione da parte del Tribunale dei criteri di cui all'art. 42 bis del



D.P.R. n. 327/2001 (applicazione che si assume erronea per la mancata decurtazione al 10% del valore venale del bene).

La sentenza impugnata ha dato esaustivamente conto della ubicazione del terreno, esteso complessivamente 1.720 mq., il quale, sia pure avente destinazione agricola, è situato a ridosso del centro abitato e limitrofo sia alla zona "L" 167, riservata all'edilizia economica e popolare, che alla zona "B" definita di completamento, oltre che al nucleo urbano antico, e ne ha considerato l'edificabilità potenziale, seppure con indici agricoli, evidenziando l'appetibilità per il mercato immobiliare delle aree prossime ai centri abitati: ha quindi stimato in 6.045,00 euro il danno per la perdita della proprietà del suolo (15,00 euro/mq. x 310 mq.), comprensivo dell'incremento per l'occupazione dello stesso protrattasi per 38 anni, liquidato forfettariamente in ragione del 30% del valore del bene all'attualità.

Merita invece accoglimento, per quanto di ragione, la censura relativa alle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla somma dovuta all'appellata.

Il primo giudice ha disposto il pagamento a favore dell'attrice della somma di 6.045,00 euro, *oltre rivalutazione monetaria dal 9/04/1983 al soddisfo, nonché interessi legali sulle somme rivalutate fino al soddisfo.*

Come tuttavia rimarcato dall'appellante, la quantificazione del danno in 6.045,00 euro è stata effettuata sulla scorta della valutazione del ctu basata sui valori di mercato del novembre 2017, epoca di deposito della relazione integrativa.

Ne deriva che non è giustificata la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria di tale importo a far tempo dal 1983 (epoca di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione della strada).

Va aggiunto che neppure ricorrono i presupposti per operare la rivalutazione all'attualità della stima suddetta del novembre 2017, in mancanza di elementi indicativi di una lievitazione da tale epoca ad oggi del prezzo di mercato dei beni immobili in Campochiaro ([https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazi-oni-immobiliari\)](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazi-<u>oni-immobiliari</u>))).

Gli interessi compensativi non vanno inoltre calcolati sulla somma complessiva già rivalutata, bensì sulla somma devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito (9/04/1983) e conteggiati, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione in base agli indici FOI dell'Istat (cfr. Cass. sez. un. 17/02/1995 n.1712; conf. Cass. Civ. n. 2217/1998; Cass. Civ. n. 11502/1997; Cass. Civ. n. 339/1996).



Ne deriva il seguente calcolo:

- capitale al 25/11/2017 (€ 6.045,00) devalutato al 9/04/1983 = € 1.969,06
- interessi legali calcolati su tale somma, rivalutata anno per anno dal 1983 al 2017 = € 5.943,17
- capitale al 25/11/2017 (€ 1.969,06 + € 4.074,94 = € 6.045,00) + interessi (€ 5.943,17) = € 11.988,17

Sulla quota di 1/3 dell'importo suddetto spettante all'appellata (pari ad € 3.966,00) sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.

**8.-- Il quarto ed il sesto motivo di appello**, relativi alla richiesta di condanna della parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed in via subordinata alla riduzione della quantificazione delle spese operata dal primo giudice, sono assorbiti dalla decisione assunta, comportante il parziale accoglimento dell'appello e la rideterminazione delle spese relative del doppio grado.

L'esito complessivo del giudizio essendo stato determinato anche dal rilievo ufficioso della questione di legittimazione attiva, si ravvisano gravi ragioni per la dichiarazione di compensazione fra le parti della metà delle spese processuali, poste per la residua metà a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi, commisurati al valore della somma riconosciuta, per ciascun grado per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e decisionale, ai sensi del D.M. n. 55/2014 vigente all'epoca di esaurimento dell'attività difensiva (v. Cass. 2022/n.33482).

Si reputano sussistenti i presupposti per la conferma dell'imposizione al Comune del pagamento del compenso al ctu liquidato in primo grado- la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di entrambe le parti -; trattandosi di spese dovute al consulente e non alla controparte, la relativa statuizione non è legata alla pronuncia ex art. 91 c.p.c., potendo le stesse essere poste in parte a carico della parte integralmente o parzialmente vincitrice (Cass. 1999/n. 2858; Cass. 2019/n. 26849; Cass. 2020/n.11068) -.

Consegue infine alla decisione l'obbligo dell'appellata di restituire, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., le somme in eccedenza rispetto a quanto dovute, che il Comune di Campochiaro abbia versato in esecuzione della decisione impugnata (come richiesto dallo stesso appellante sin dall'atto di appello e ribadito con le note si replica : cfr. Cass. 2016/n. 18972), oltre agli interessi legali dalla data della ricezione dei relativi importi al saldo.

**P. Q. M.**



La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 30/07/2018 dal Comune di Campochiaro, in persona del sindaco p.t., nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 315/2018 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, lette le conclusioni delle parti, così provvede:

- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto:
    - a) revoca la condanna del Comune di Campochiaro al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese;
    - b) ridetermina l'importo da versare dal Comune di Campochiaro a [REDACTED] legittimata alla proposizione della domanda nei limiti della sua quota di proprietà sul terreno oggetto di causa, in 3.966,00 euro già comprensivi di rivalutazione ed interessi all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
  - 2) condanna il Comune di Campochiaro a rimborsare a [REDACTED] la metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per tale quota per il primo grado in € 132,00 per esborsi ed in € 1.215,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 1.387,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la residua quota;
- conferma l'imposizione a carico del Comune delle spese della ctu disposta in primo grado;
- 3) dichiara l'appellata tenuta a restituire ai sensi dell'art. 336 c.p.c. al Comune di Campochiaro gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza impugnata, eccedenti quanto dichiarato spettante con la presente decisione, oltre agli interessi legali dalla data dei relativi pagamenti al saldo.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18 novembre 2022.

Il Presidente est.

dr. Maria Grazia d'Errico

